

Informazioni societarie

CONSORZIO EUROPEO DI RICERCA E FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE DELLA PESCA MARITTIMA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE C.E.R.F. PESCA - SOC.COOP.

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIA COLOMBO 106 cap 63074

Indirizzo PEC: STUDIOBIARIP@CERTIFICATA.ORG

Codice fiscale: 01656830443

Numero REA: AP - 162958

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	5
Statuto	5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01656830443
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO
Precedente numero di iscrizione: AP-2000-19759
Data iscrizione: 29/08/2000

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/08/2000

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 07/07/2000

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Oggetto sociale

Oggetto sociale

IL CONSORZIO E' RETTO E DISCIPLINATO DAI PRINCIPI DELLA MUTUALITA' .
IL CONSORZIO, PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E LA
REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SI PROPONE DI COSTITUIRE FONDI PER LO
SVILUPPO TECNOLOGICO ED IL POTENZIAMENTO AZIENDALE.
IL CONSORZIO PROMUOVE LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DEI PROPRI
SOCI NEL SETTORE DELL'ECONOMIA ITTICA.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL CONSORZIO PUO':
- REALIZZARE, PROMUOVERE E COORDINARE IN ITALIA E ALL'ESTERO, STUDI, BANCHE DATI
SOCIO-ECONOMICHE RICERCHE ED INDAGINI NEL SETTORE ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO
DELLA TECNOLOGIA DELLA PESCA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
SUOI PRODOTTI IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PESCA RESPONSABILE;
- COSTITUIRE CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA E DI SERVIZI PER ISTITUZIONI ED ENTI
PUBBLICI, COOPERATIVE E PRIVATI REALIZZANDO STUDI, RICERCHE, CORSI DI
ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE O FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA PESCA;
- DOTARSI DI LABORATORI E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA
PROPRIA ATTIVITA';
- ORGANIZZARE, PROMUOVERE E COORDINARE PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO, CONVEGNI,
SEMINARI, INCONTRI E TUTTE LE INIZIATIVE UTILI ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE
IN CAMPO TECNOLOGICO DEL SETTORE PESCA IVI COMPRESA LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI
(NON QUOTIDIANI) E L'UTILIZZO DI MASS MEDIA;
- STIPULARE CONTRATTI E CONVENZIONI, COLLABORARE CON OGNI ENTE ED ORGANISMO
ITALIANO, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE, PUBBLICO O PRIVATO, CENTRALE,
REGIONALE, PROVINCIALE O LOCALE, UNIVERSITARIO O ACCADEMICO, SCOLASTICO O
PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA';
- PROMUOVERE, REALIZZARE E COORDINARE PROGETTI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANCHE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
ED ALTRE INIZIATIVE RITENUTE IDONEE.

IL CONSORZIO, CON FINI MERAMENTE STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO, POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ATTIVITA' COMPLEMENTARE OD AFFINE A QUELLE SOPRA ELENcate, NONCHE' COMPIERE CON GLI STESSI FINI STRUMENTALI, TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE E MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, IPOTECARIA, FIDEJUSSORIA, NECESSARIE O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI. IL CONSORZIO PUO', A QUESTO SCOPO, ADERIRE A SOCIETA', COOPERATIVE, CONSORZI, ENTI IN GENERE ED ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGANO ATTIVITA' AD ESSO AFFINI, COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO (D.LGS 6/2003)

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 24-02-2006 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 24-02-2006

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituito con sede in Comune di San Benedetto del Tronto, un Consorzio Società Cooperativa denominato "**Consorzio Europeo di Ricerca e Formazione sulle Tecnologie della Pesca Marittima - Società Cooperativa**" o brevemente "**C.E.R.F. PESCA - soc.coop.**".

La Cooperativa potrà istituire sede secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2

La Cooperativa avrà durata fino al trentuno dicembre duemila-cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 3

Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di concorrere tramite la gestione in forma associata:

1. alla tutela, valorizzazione, accrescimento e sfruttamento razionale delle risorse marine rinnovabili;
2. alla promozione e qualificazione delle imprese che operano direttamente o indirettamente nel settore dell'economia ittica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca nel settore dell'ambiente marino ed in modo specifico in quello delle tecnologie della pesca e di trasformazione dei prodotti ittici;
3. al trasferimento del "know how" tecnologico agli operatori in genere del settore pesca;
4. al recupero delle tradizionali professionalità del settore e ad una loro maggiore qualificazione in rapporto alle mutate esigenze produttive delle imprese.

Art. 4

OGGETTO

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità. Il Consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale.

Il Consorzio promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'attività dei propri soci nel settore dell'economia ittica.

Per il raggiungimento di tali finalità il Consorzio può:

- realizzare, promuovere e coordinare in Italia e all'estero, studi, banche dati socio-economiche ricerche ed indagini nel settore ed in particolare nel campo della tecnologia della pesca e della trasformazione e commercializzazione dei suoi

prodotti ivi comprese le attività di promozione della pesca responsabile;

- costituire centri di assistenza tecnica e di servizi per istituzioni ed enti pubblici, cooperative e privati realizzando studi, ricerche, corsi di addestramento, qualificazione o formazione professionale nel campo della pesca;
- dotarsi di laboratori e delle strutture necessarie allo svolgimento della propria attività;
- organizzare, promuovere e coordinare piani strategici di sviluppo, convegni, seminari, incontri e tutte le iniziative utili alla diffusione delle conoscenze in campo tecnologico del settore pesca ivi compresa la stampa di pubblicazioni (non quotidiani) e l'utilizzo di mass media;
- stipulare contratti e convenzioni, collaborare con ogni ente ed organismo Italiano, Comunitario o Internazionale, pubblico o privato, centrale, regionale, provinciale o locale, universitario o accademico, scolastico o professionale per il conseguimento delle proprie finalità;
- promuovere, realizzare e coordinare progetti di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale anche attraverso il conferimento di borse di studio ed altre iniziative ritenute idonee.

Il Consorzio, con fini meramente strumentali per il conseguimento del proprio oggetto, potrà svolgere qualunque attività complementare od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere con gli stessi fini strumentali, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, ipotecaria, fidejussoria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Il Consorzio può, a questo scopo, aderire a Società, Cooperative, Consorzi, Enti in genere ed Associazioni che si propongano attività ad esso affini, complementari e/o accessorie.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge o per l'iscrizione all'Albo Nazionale.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e le persone giuridiche che condividono gli scopi sociali della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione

presentata da persone fisiche o giuridiche, purchè non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

Art. 6

Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Società.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto della Società.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relative alle persone fisiche.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva

convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7

Capitale sociale

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;

b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.

2. Il socio è tenuto:

a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi

c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

Art. 8

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interesse diretto, imprese identiche e affini a quelle esercitate dalla cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dopo l'ammissione.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato il recesso parziale.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Art. 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che abbiano perso i requisiti di cui al precedente art. 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi dell'impresa sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Art. 12

L'esclusione sarà deliberata o ratificata dal Consiglio di Amministrazione che determina la data di scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomentando dissidi o disordine tra i soci e gli stessi soci, e la società. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che perda i requisiti previsti per l'ammissione alla so-

cietà.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri, regolato dall'art. 34 del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 14

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 20 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non abbia già indicato la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purchè

6

conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.

Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.

La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione, ai sensi del comma 4, della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tal termine ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Art. 16

7

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2006 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 24-02-2006

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. La richiesta va fatta al Consiglio di Amministrazione, il quale, a suo insindacabile giudizio, può rinviarne il pagamento fino ad un massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'anno in corso. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva legale. Le tasse di ammissione non vengono rimborsate e sono acquistate dalla società.

TITOLO IV

Partecipazioni - Strumenti Finanziari - Prestiti

Art. 17

Le quote dei soci cooperatori sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

I conferimenti dei soci finanziatori, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo IV, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

Art. 18

Strumenti finanziari

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata

dell'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il C.d.A. ad emanare un regolamento apposito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

l'importo complessivo dell'emissione;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;

l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori

l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2526 c.c. la Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 19

Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 20

Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro da 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo

gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle quote di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 22

Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 25 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita

Ai medesimi soci, in considerazione dell'interessi che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad

un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23

Assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 24

Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci

che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di quote dei soci operatori, né inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- dalle azioni dei soci finanziatori;
- dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;
- dalle quote di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui al presente statuto;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

12

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2006 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 24-02-2006

- dalla riserva straordinaria;

- dalle riserve divisibili in favore dei soci non cooperatori;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Art. 27

Caratteristiche delle quote cooperative

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,

può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione dei ristorni ai soci operatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al presente statuto e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca se previsti;
- conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca se previsto;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale, se previsto, nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o

di una relazione da essi predisposta.

Art. 31

L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 32

Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o con avviso affisso sulla bacheca della sede sociale o consegnato ai soci aventi diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33

Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti.

tanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o altra persona designata dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Sarà necessaria la delibera dell'assemblea in tutti i casi previsti dalla legge.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

Il socio interpellato, se lo ritiene presta il suo con-

senso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto ed approvandolo per iscritto. In tal caso la decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale abbiano espresso alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 34

Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 35

Composizione del consiglio di amministrazione.

Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 36

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-

legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i

limiti e le modalità di esercizio della delega. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

All'Amministratore al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.

Articolo 37

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto provvede a:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

nominare il Comitato Tecnico Scientifico attribuendone le mansioni ed il funzionamento tramite apposito Regolamento che verrà approvato dall'Assemblea.

- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c

- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: far costruire ed assegnare gli immobili, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di acconsentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre e radiare ipoteche e qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa DD.PP e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; compiere ogni e

qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione di banca, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

l) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto;

m) transigere o compromettere per arbitri;

n) dare l'adesione della società ad organismi consortili;

o) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, tranne quelle che per disposizioni di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

p. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile.

Articolo 38

Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 39

Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 40

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi della vigente normativa.

Titolo VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 41

Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-

la cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Controllo contabile

Art. 42

Ove si verificassero i presupposti di legge il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43

Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente ar-

ticolo 28, lettera c);

all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 44

Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ascoli Piceno che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Le parti possono rinunciare all'arbitrato ricorrendo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 45

Principi di mutualità

La presente Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art.2514 del C.C..

E' pertanto espressamente stabilito:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Merlini Nicola - Pietro Caserta Notaio.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO AUTORIZZAZIONE N. 12519 DELL'11 DICEMBRE 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.